



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 4163 del 2010, proposto da:
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, rappresentato e
difeso dall'avv. Marco Bertinelli Terzi, con domicilio eletto presso Studio Grez in
Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Pasquale Russo, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Discepolo, Liliana
Uncini, con domicilio eletto presso Maurizio Discepolo in Roma, via Conca
D'Oro, 184/190;

nei confronti di

Provincia di Ancona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bonaccio, Claudia
Domizio, Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso Giovanni
Bonaccio in Roma, piazza Attilio Friggeri, N.18;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n.
00135/2010, resa tra le parti, concernente DENUNCIA LAVORI PER
REALIZZAZIONE LUCERNAIO.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pasquale Russo e di Provincia di Ancona; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati Bertinelli Terzi, Discepolo, Bonaccio e Sgrignuoli;

Rilevato che il proposto gravame non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, rivelandosi, in particolare il provvedimento per cui è causa non immune dai vizi di legittimità dedotti dalla parte interessata con riferimento alla normativa vigente in materia di competenza professionale dei geometri;

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze della fase cautelare;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4163/2010).

Spese e competenze della fase cautelare compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Maruotti, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2010

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4163/2010) è stata trasmessa al

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE